ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE "SAN GIORGIO"
Plesso "G. Falcone" Stradale S. Giorgio, 29 – Plesso "P. Borsellino Viale Grimaldi, 9 - 95121 Catania
Tel. 095-570530 - Fax 095-7180357 - 095450573 (Plesso P. Borsellino)
email. ctic899007@istruzione.it pec ctic899007@pec.istruzione.it sito web: www.icsangiorgioct.edu.it
Cod. Fisc. 93105330877

CIRCOLARE N. 224 Catania 10 Aprile 2025

AL DSGA
A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
AL SITO ISTITUZIONALE

Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2025/2026

Si porta a conoscenza di tutti i destinatari in indirizzo la Nota del M. I .M. Prot. n.14536 del 08/04/2025 relativa a quanto in oggetto e il Decreto di determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado – anno scolastico 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Manola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D. Lgs n° 39/93

Allegato 1

Scuola secondaria di I grado

Tetti di spesa – Anno scolastico 2025/2026

Classe	Tetto di spesa
I anno	299
II anno	119
III anno	134

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II ex DGOSVI

OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2025/2026

L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinata con nota della scrivente Direzione prot. n. 2581 del 9 aprile 2014. Pertanto, nel confermare, anche per le adozioni riferite all'anno scolastico 2025/2026, quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni.

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati, tra l'altro, il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.
Il citato art. 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato oggetto di recente modifica ad opera del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale ha introdotto, al comma 3, lettera c) della predetta disposizione normativa, la previsione secondo cui i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria, necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono adeguati al tasso di inflazione programmata. A partire, dunque, dall'anno scolastico 2025/2026 i tetti di spesa della dotazione libraria saranno adeguati al tasso di inflazione programmata.
Sulla base del citato intervento legislativo, con l'allegato D.M. 19 marzo 2025, n. 58, registrato dalla Corte dei conti l'1 Aprile 2025 al n. 486, si è provveduto a definire i tetti di spesa della dotazione libraria per l'a.s. 2025/2026, applicando, ai tetti di spesa di cui al Decreto Ministeriale 11 maggio 2012, n. 43, il tasso di inflazione programmata previsto per l'anno 2025.
In particolare, con riferimento all'a.s. 2025/2026, si evidenzia che i tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di primo grado, entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria, sono stabiliti nell'allegato 1 al decreto di cui trattasi (art. 1, comma 1, D.M. n. 58/2025), mentre i tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di secondo grado sono stabiliti nell'ambito dell'allegato 2 (art. 1, comma 2, D.M. n. 58/2025).
Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto in argomento, i predetti tetti di spesa sono ridotti del 10% se, nella classe interessata, i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013), ovvero sono ridotti del 30% se nella classe interessata i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Ai sensi dell'art. l, comma 4, del D.M. n. 58/2025, si sottolinea che eventuali incrementi degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 15%. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici dovranno essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.
In ultimo, si richiama l'attenzione sulla previsione di cui all'art. 2 del decreto di cui trattasi, ai sensi del quale gli Uffici Scolastici Regionali e i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche sono, nell'ambito delle proprie prerogative, rispettivamente chiamati a vigilare e verificare affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa definiti con riferimento all'a.s. 2025/2026. A tal proposito, seguiranno apposite indicazioni per l'espletamento degli adempimenti in parola.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti per l'a.s. 2025/2026 nel mese di maggio c.a., non oltre la seconda decade dello stesso mese, per tutti gli ordini e gradi di istruzione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime possono riguardare i primi volumi di un corso (classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime della scuola secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti, i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonché dei materiali didattici protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi. In base all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico si effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici.
Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si rammenta ai dirigenti scolastici di favorire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.
Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale dove i docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di settembre.
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

Comunicazione dati adozionali

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, in modalità *on line*, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, in modalità *off line*, entro il 7 giugno p.v.

Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.
Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che in quella di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle attività didattiche, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
Dirigente: Giuseppe Taverna
e-mail: dgosvi.ufficio2@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it

Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico della Provincia di
BOLZANO
All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta
AOSTA
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c., All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana
PALERMO
All'Assessore alla P.I. della Regione autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
Al Presidente della Giunta provinciale di
BOLZANO
Al Presidente della Giunta provinciale di
TRENTO
All'Associazione Italiana Editori
MILANO
All'ANARPE
FIRENZE
All'ALI - Confcommercio
ROMA
Al SIL – Sindacato italiano librai e cartolibrai
ROMA
Al Capo di Gabinetto
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Al Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Al Direttore della D.G. per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Al Direttore della D.G. per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica
SEDE

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Decreto di determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado – anno scolastico 2025/2026

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*, e in particolare l'art. 27, comma 3, sulla determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno di scuola secondaria da assumere come limite entro cui i docenti debbono operare le proprie scelte;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lett. c), recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale prevede, tra l'altro, che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata;

VISTO, altresì, l'articolo 15, comma 2, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 nella parte in cui prevede che *"la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123";*

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", e in particolare l'articolo 11, con il quale, a partire dal 1° settembre 2013, è stata disposta l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei testi scolastici con cadenza pluriennale;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 di adozione del *"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 di adozione del *"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a*

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 rubricato *"Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi di istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

VISTO il decreto interministeriale 23 agosto 2019, n. 766 recante *"Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze"*;

VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, contenente *"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88"*;

VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, di adozione delle *"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno"*;

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2012, recante *"Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale"*;

VISTO il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211 concernente il *"Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 di adozione del *"Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 concernente il *"Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89"*;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione la promozione e la tutela del made in Italy"* ed in particolare l'art. 18, con il quale è stato istituito, nell'ambito del sistema dei licei, il percorso del made in Italy;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"* convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 5, con il quale viene istituito un nuovo insegnamento da impartire in una delle classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, e l'articolo 6, rubricato *"contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi"*;

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2012, n. 43, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa per le classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781 e, in particolare, l'articolo 3, nella parte in cui prevede che, qualora la dotazione libraria necessaria sia composta da libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 10%, mentre nell'ipotesi in cui la dotazione libraria necessaria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale, i tetti di spesa determinati sono ridotti del 30%;

CONSIDERATO che il libro di testo, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e può essere realizzato in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni;

RITENUTO di dover considerare nella determinazione del tetto di spesa l'introduzione dell'insegnamento di "geografia generale ed economica" prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128;

RITENUTO di dover provvedere, nell'ambito degli istituti tecnici settore tecnologico ad indirizzo «*Agraria, agroalimentare e agroindustria*», alla definizione del tetto di spesa in relazione al sesto anno istituito ai fini del conseguimento della specializzazione di «*Enotecnico*» ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 e del decreto interministeriale 24 aprile 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera c) del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata;

CONSIDERATO che il tasso di inflazione programmata per l'anno 2025 (fonte Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro) è pari all'1,8%;

RITENUTO opportuno, in ragione del mutato assetto dell'attuale ordinamento scolastico rispetto al quadro normativo vigente per l'anno scolastico 2012/2013, di indicare nell'Allegato 2 al presente decreto tutti i vigenti nuovi indirizzi e percorsi di studio;

RITENUTO, pertanto, di definire i tetti di spesa della dotazione libraria, applicando ai tetti di spesa di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2012, n. 43 il tasso di inflazione programmata stabilito per l'anno 2025;

RITENUTO, altresì, di dover definire i tetti di spesa della dotazione libraria della scuola secondaria di secondo grado per tutti i percorsi di studio vigenti e per ogni anno di corso;

DECRETA

Articolo 1

1. I tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di primo grado, entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria, sono stabiliti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di secondo grado, entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria, sono stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I tetti di spesa di cui al presente decreto sono ridotti del 10% se nella classe considerata i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); i tetti di spesa sono ridotti del 30% se nella classe considerata i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

4. Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 15%. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

5. Il presente decreto si applica alle adozioni di libri di testo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado da effettuarsi per l'anno scolastico 2025/2026.

Articolo 2

1. Gli Uffici Scolastici Regionali esercitano la necessaria vigilanza e mettono in atto gli opportuni controlli nei confronti delle istituzioni scolastiche affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa di cui al presente decreto, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.

2. I revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche verificano il rispetto dei tetti di spesa stabiliti con il presente decreto nell'ambito degli ordinari compiti affidati agli stessi dalla normativa vigente.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara